

zione, e di tribune di tubi « Innocenti », montate sui lati lunghi della struttura;

le impalcature di acciaio producono un effetto di notevole impatto, sia dal punto di vista dell'assetto urbanistico, poiché deturpano lo scorcio di un'area di inestimabile prestigio, come quella che affaccia sulle case del Palatino, sia da quello della conservazione e della gestione dell'area stessa;

a questo proposito è noto che, in passato, il sovrintendente archeologico del comune di Roma, professor Adriano La Regina, in base ai vincoli previsti per legge e a fronte di richieste avanzate per la realizzazione di eventi di minore impatto sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, ha più volte vietato l'utilizzo di aree e di spazi appartenenti al patrimonio storico e archeologico della città, proprio in funzione di danni eventuali che la combinazione di impalcature esterne e di grandi masse avrebbe potuto arrecare a monumenti ed edifici antichi —

quale evento si svolgerà all'interno dell'area archeologica del Circo Massimo nei prossimi giorni;

in base a quale normativa vigente il sovrintendente abbia ritenuto opportuno concedere lo spazio interno ed esterno dell'area del Circo Massimo e, in particolare, quali siano i motivi, in tal caso, che lo abbiano indotto ad autorizzare l'installazione di tribune realizzate con materiale pesante, tale da poter compromettere il mantenimento dell'assetto dell'intera struttura.

(2-00792) « Giachetti, Boccia ».

(10 giugno 2003)

(Sezione 6 - Possibile designazione della Sardegna quale sede del deposito unico nazionale di prodotti e rifiuti radioattivi)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

sarebbero *in itinere* le procedure preliminari per la realizzazione di un deposito unico nazionale di prodotti e rifiuti radioattivi, le cui caratteristiche tecnico-costruttive dovrebbero garantirlo da terremoti e attacchi terroristici;

il Governo, con apposito decreto, ha affidato alla società statale *Sogin*, presieduta dal generale Carlo Jean e amministrata da Giancarlo Bolognini, l'incarico di individuare il sito destinato ad accogliere l'impianto di stoccaggio di cui sopra;

sembrirebbe che la *Sogin*, di fronte alla commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, avrebbe indicato la regione Sardegna quale sede della struttura;

la notizia annunciata dai mezzi di comunicazione locali ha destato forti preoccupazioni tra i cittadini sardi per l'elevato grado di pericolosità determinato dalla presenza di un deposito di rifiuti radioattivi e dalle conseguenze che possono derivarne all'ambiente e alla salute degli abitanti;

l'economia della Sardegna si basa su due comparti produttivi, come il turismo e l'agricoltura, in virtù delle caratteristiche ambientali e geografiche che fanno dell'isola un luogo incontaminato, che garantisce sia una forte attrazione turistica e sia produzioni agricole, le cui caratteristiche riconosciute in tutto il mondo sono la qualità e la salubrità;

l'orientamento economico della regione è stato incentivato negli ultimi anni dalle scelte politiche assunte dal Governo regionale, che sta attuando politiche di tutela ambientale e sostegno alle imprese che operano nel rispetto dell'ambiente;

anche il turismo è oggetto di una forte politica di incentivazione, con l'obiettivo di allungare la stagione turistica, promuovendo le zone interne della Sardegna e il suo ambiente;

la presenza di un impianto di stoccaggio di scorie radioattive rappresenta, in primo luogo, un elemento di forte rischio ambientale, con grave compromissione di due comparti fondamentali per l'isola, come turismo e agricoltura;

la stessa notizia della presenza di rifiuti radioattivi determinerebbe una ricaduta negativa per l'immagine della Sardegna nel mondo: l'isola non potrebbe fare riferimento all'ambiente incontaminato quale garanzia di qualità dei prodotti e di luogo salubre dove trascorrere una vacanza;

la Sardegna sopporta un peso elevato dalla presenza di servitù militari che ne hanno già condizionato e limitato lo sviluppo economico, con riferimento proprio al comparto turistico e agroalimentare, per la sottrazione di vaste porzioni di territorio regionale;

l'isola soffre già una forte crisi economica, con un altissimo indice di disoccupazione, che potrebbe essere gravemente e ulteriormente compromessa se venissero intaccati comparti strategici, come il turismo e l'agricoltura;

amministratori regionali, provinciali e comunali hanno fortemente contestato l'ipotesi di installare un deposito di rifiuti nucleari nell'isola, annunciando tutta una serie di forme di protesta, pur di scongiurare l'edificazione —:

se corrisponda al vero che la Sardegna possa essere indicata quale sito per un deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno scongiurare tale scelta, in considerazione delle gravissime ripercussioni che ne deriverebbero per l'economia della Sardegna, che per il suo sviluppo ha sempre puntato sull'ambiente incontaminato.

(2-00796) « Massidda, Marras, Cuccu, Borriello, Di Virgilio, Collavini, Zama, Minoli Rota, Marinello, Jacini, Masini, Misuraca, Campa, Nuvoli, Palumbo, Gazzara, Giudice,

Stagno D'Alcontres, Maione, Dell'Anna, Stradella, Cesaro, Nicotra, Sardelli, Gastaldi, Alfredo Vito, Moretti, Daniele Galli, Zanetta, Parodi, Santori, Lupi, Testoni ».

(11 giugno 2003)

(Sezione 7 - Misure per contrastare i rischi connessi alle piene improvvise dei corsi d'acqua)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

l'annegamento di due bambini causato dall'improvvisa ondata di piena del torrente Vulgano, nel territorio del comune di Lucera (Foggia), è dovuto in larga parte ad una tragica fatalità: tuttavia, c'è da ricordare che tale corso d'acqua, notoriamente imprevedibile, aveva già causato sei anni fa l'annegamento di un altro bambino;

evidentemente l'alveo di questo corso d'acqua non ha ricevuto la manutenzione e la pulitura necessaria a favorire un ordinato deflusso delle acque in occasione delle piene e, soprattutto, non c'erano indicazioni sulla potenziale pericolosità di questo alveo quasi perennemente in secca —:

cosa si intenda fare per migliorare sul piano nazionale la qualità della manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, specie di quelli a regime più irregolare, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché si provveda alla collocazione di una segnaletica che avverta la popolazione dei rischi derivanti da quei piccoli ed insidiosi corsi d'acqua, così frequenti nel nostro Paese, soggetti, a causa della morfologia dei territori attraversati, al fenomeno delle piene improvvise o *flash-flood*.

(2-00798) « Antonio Leone, Antonio Pepe ».

(11 giugno 2003)

(Sezione 8 - Iniziative a favore di 18 rifugiati tibetani arrestati dalle autorità del Nepal)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

gli interpellanti sono venuti a conoscenza del fatto che il 28 maggio 2003 a Katmandu (Nepal) le autorità nepalesi hanno incarcerato 18 rifugiati tibetani, fra cui sette minorenni, provenienti dalla regione autonoma tibetana, all'interno dei confini della Repubblica popolare cinese;

preso atto che, nonostante le proteste dell'ambasciata Usa, della Repubblica federale tedesca a Katmandu, nonché dei locali uffici dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*Unhcr*), le autorità nepalesi, nella giornata di sabato 31 maggio 2003, hanno consegnato alle autorità della Repubblica popolare cinese i 18 rifugiati, violando tutte le norme internazionali in materia;

sono da considerare positivamente le dure prese di posizione in materia da parte del Governo della Gran Bretagna e del dipartimento di Stato Usa —:

se il Governo italiano intenda unirsi alle voci di protesta della comunità internazionale di fronte a questa inaccettabile violazione delle norme internazionali in materia di asilo e di tutela dei rifugiati da parte della Repubblica popolare cinese;

quali provvedimenti il Governo italiano intenda intraprendere in merito agli episodi fin qui descritti.

(2-00795) « Vernetti, Folena, Zacchera, Cima, Motta, Acquarone, Bettini, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonito, Buemi, Carbonella, Cazzaro, Cento, Ciani, Colasio, De Franciscis, Di Serio D'Antona, Fioroni, Gasperoni,

Gentiloni Silveri, Leoni, Lettieri, Lion, Santino Adamo Loddo, Lucà, Lusetti, Mantini, Merlo, Realacci, Ruggeri, Squeglia, Stradiotto, Tuccillo, Vianello, Villari, Zanella, Camo ».

(10 giugno 2003)

(Sezione 9 - Iniziative a favore dei comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi sismici e alluvionali)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

da più parti si è denunciato, in più occasioni, il ritardo e l'incertezza, rispetto ai comuni interessati, con i quali il Governo è intervenuto per affrontare la situazione di emergenza venutasi a creare nella provincia di Foggia, in particolare nell'area del subappennino dauno, in seguito agli eventi sismici verificatisi in quel territorio;

con ordini del giorno presentati in aula alla Camera dei deputati ed accettati come raccomandazione dal Governo, durante il dibattito sulla legge finanziaria per il 2003 e sui provvedimenti riguardanti gli eventi sismici, si era fatto presente che ben 25 sono i comuni in provincia di Foggia, che hanno subito gravi danni in seguito al sisma e che avevano necessità di usufruire dei fondi e delle agevolazioni previste;

in questo senso va notato che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2006, n. 3253, che predisponneva i primi interventi urgenti atti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia,

non entrava specificatamente nel merito di quali fossero i comuni che potevano usufruire di questi fondi;

la stessa zona è stata colpita, sia nel 2002 che ultimamente, da gravi fenomeni alluvionali, che hanno ulteriormente aggravato il già grave dissesto idrogeologico e che hanno richiesto, anche in questo caso, una decretazione di urgenza;

tutto ciò, in aree dove già preesistevano situazioni di grave disagio economico, rischia di mettere definitivamente in ginocchio l'economia della zona e di creare un grave fenomeno di abbandono del territorio da parte delle popolazioni locali;

da ultimo, ma non per questo meno grave, è da registrarsi la notizia che da parte delle autorità predisposte vi sarebbe l'intenzione di chiudere molte scuole elementari e materne nell'intera area del subappennino dauno, nonostante gli eventi sopra ricordati e nonostante sia in dirittura d'arrivo presso il Senato della Repubblica la legge sulle aree montane e sui piccoli comuni —:

per quali ragioni in tutta l'area della provincia di Foggia e del subappennino dauno vi siano ancora moltissimi comuni, che, pur avendo subito enormi danni, non hanno ricevuto alcun aiuto rispetto ai fondi destinati a questo territorio, e come e quando si intenda intervenire per definire l'elenco dei comuni interessati, affinché gli stessi possano usufruire dei finanziamenti previsti per le opere di ricostruzione;

se non si ritenga che l'urgenza, la rapidità e la certezza degli interventi per aree colpite sia dalle alluvioni che dal sisma siano indispensabili, affinché gli abitanti del luogo non si sentano, come sta già accadendo, totalmente abbandonati, dopo le prime dichiarazioni di circostanza, dallo Stato e dalle sue istituzioni;

se non si ritenga fuori dalla logica e da ogni buon senso predisporre in un'area montana, come quella del subappennino dauno, che già tanti disagi e danni ha

dovuto sopportare in questi ultimi tempi, la chiusura di plessi scolastici e, di conseguenza, cosa si intenda fare immediatamente affinché si ritorni indietro rispetto a tale decisione.

(2-00682)

« Di Gioia, Boato ».

(20 marzo 2003)

(Sezione 10 - Presunte anomalie nella vicenda giudiziaria del generale dei carabinieri Stefano Orlando)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

nel maggio del 2002 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza emetteva ordinanza cautelare nei confronti, tra gli altri, del generale dei carabinieri Stefano Orlando, in relazione ai delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale (articoli 326 e 378 del codice penale);

il tribunale della libertà, decidendo sulla richiesta di riesame, riconosceva l'illegittimità della cattura in relazione al reato di rivelazione di segreti d'ufficio, perché non consentita da codice di rito penale, ed annullava l'ordinanza cautelare quanto al reato di favoreggiamento personale, per l'assenza di qualunque esigenza cautelare;

in data 16 aprile 2003, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, su richiesta del pubblico ministero (cui il procedimento era stato rimesso per competenza territoriale), disponeva l'archiviazione del procedimento medesimo, con riferimento ad entrambi i reati originariamente ipotizzati dai magistrati di Potenza;

l'alto ufficiale dei carabinieri ha subito ingiustamente la privazione della libertà personale per 17 lunghi giorni, oltre

alla mortificazione della gogna mediatica e della traduzione da Roma a Potenza effettuata dalla polizia penitenziaria, con la permanenza per ben cinque ore nella camera di sicurezza del tribunale di Potenza prima dell'interrogatorio di garanzia;

tutto ciò a causa di un gravissimo errore ricostruttivo e valutativo compiuto da magistrati territorialmente incompetenti in relazione ad ipotesi di reato rivelatesi del tutto prive di qualunque fondamento;

accadimenti di tal genere ledono profondamente ed irrimediabilmente i diritti più elementari di un cittadino e compromettono gravemente la credibilità delle funzioni inquirente e giurisdizionale, con ineludibili conseguenze anche sotto il profilo del danno economico per lo Stato, attesa l'entità delle somme annualmente corrisposte a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione;

ad avviso degli interpellanti il Ministro della giustizia dovrebbe esercitare in relazione ai fatti esposti un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati precedenti, ovvero promuovere un'urgente ispezione ministeriale presso il tribunale di Potenza, al fine di accertare eventuali condotte illegittime nell'ambito del medesimo procedimento ovvero della complessiva gestione del servizio giustizia —:

quali provvedimenti abbia adottato od intenda assumere il Ministro della difesa perché il generale Stefano Orlando venga immediatamente restituito al suo ruolo.

(2-00777) « Pittelli, Antonio Leone, Bertucci, Paroli, Paniz, Perlini, Mario Pepe, Vitali, Gigli ».

(3 giugno 2003)

(Sezione 11 - Evoluzione della situazione in Iraq)

M)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il

Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la situazione politico-sociale e militare nell'Iraq, nonostante la conclamata fine della guerra, continua ad essere caratterizzata su tutto il territorio da fortissime tensioni, sfociate in più occasioni in veri e propri scontri armati. L'operazione *Peninsula strike* messa in atto dalle forze armate americane nel nord del Paese impegna in vere e proprie azioni militari oltre quattromila fanti della IV divisione, con carri armati e l'appoggio di elicotteri da combattimento, *Apache*;

tutto ciò è dovuto, in notevole parte, alla sempre più manifesta opposizione che cresce nella società irachena e tra le forze politiche e religiose contro l'occupazione anglo-americana. A tal proposito, parlano chiaro anche le azioni di gruppi di miliziani del passato regime di Saddam Hussein, che sono stati protagonisti di violenti attacchi contro gli occupanti, con la conseguenza di numerosi morti tra gli iracheni e tra gli americani;

continua lo stato di estrema confusione nella ricerca di un equilibrio istituzionale, che diventa ogni giorno più improbabile: infatti, nessun passo avanti significativo è stato compiuto dal governatore statunitense, Paul Bremer, succeduto a Garner, per avviare il Paese verso una qualche forma di normalizzazione, ancorché eterodiretta e imposta, come è nelle intenzioni dell'amministrazione Bush e proprio per questo non accettata dalla popolazione. Bremer deve ogni giorno di più fronteggiare i capi dei movimenti sciiti, che minacciano sempre nuove e clamorose proteste e che non hanno affatto rispettato l'ordine di disarmare le milizie impartito dallo stesso Bremer. La stessa responsabile della sicurezza nazionale, Condoleezza Rice, ha dovuto ammettere che esistono « sacche di resistenza » nel Paese;

sul possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime, cioè sulla ragione di fondo addotta dal presidente

Bush e dal *premier* Blair per giustificare la guerra preventiva contro l'Iraq, si è aperta nei due Paesi alleati una grave crisi politico-istituzionale, in ragione del fatto che emergono episodi di manipolazione delle informazioni fornite ai rispettivi Governi dai servizi di *intelligence*. Tali informazioni, come dicono molti responsabili degli stessi servizi, non davano affatto per assodata l'esistenza delle armi di distruzione di massa e appare sempre più evidente che furono artatamente manipolate per accreditare la tesi cara a Bush; dalla Cia e dalla *intelligence* britannica sono venute addirittura conferme sulle pressioni che i servizi avevano ricevuto per presentare le cose in modo gradito alla Casa Bianca, al Pentagono e a *Downing Street*;

tali manipolazioni hanno effettivamente avuto un ruolo significativo nel convincere parte dell'opinione pubblica ed esponenti dell'*establishment* internazionale, tanto che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa dopo il colloquio con il Presidente Usa, il 23 gennaio 2003, fece sua incautamente la tesi dell'esistenza delle armi, affermando « Bush ha la certezza che ve ne siano le prove »;

il Consiglio dei ministri, svoltosi venerdì 9 maggio 2003, nel ribadire la decisione di inviare un contingente italiano in Iraq, nonostante questa negativa evoluzione del quadro iracheno, non è arrivato, però, a nessuna conclusione e il Ministro Tremonti ha dichiarato che non ci sono fondi disponibili; risulta agli interpellanti che vi sarebbe l'intenzione di reperire i fondi che ammontano a 308 milioni di euro dalle casse della cooperazione pubblica. Se confermato, ciò costituirebbe una gravissima lesione di alcuni capisaldi della politica internazionale dell'Italia;

a tutt'oggi, al Parlamento non è arrivata nessuna proposta di elaborazione di un codice penale militare in sostituzione dell'esistente codice penale militare di guerra. Il contingente inviato in Afghanistan nella missione *Enduring freedom* è

sottoposto ancora al suddetto codice, mentre altre missioni di *peacekeeping*, in cui sono coinvolti contingenti italiani, sono sotto il codice penale militare di pace. Tutto questo rende quanto mai incerta e confusa la situazione giuridica delle forze armate italiane che saranno impegnate in Iraq, con la conseguenza di rendere ancora più incerto, nel quadro della più generale illegittimità di un'operazione di co-occupazione dell'Iraq, la distinzione tra « missione umanitaria », come sarebbe nelle intenzioni del voto parlamentare e come va ribadendo il Ministro Frattini, e missione di « stabilizzazione democratica », come invece sottolinea il Ministro Martino, che vuole evidenziare, ad avviso degli interpellanti, il carattere militare dell'impegno italiano —:

se, il Governo, in questo quadro di ripresa degli scontri armati in Iraq e di instabilità e di confusione a livello internazionale per ciò che riguarda il futuro di quel Paese e dell'intera area, nonché in mancanza di coperture giuridiche e finanziarie della missione e di qualsiasi trasparenza in merito alle regole d'ingaggio e ai rapporti tra comando italiano e comando anglo-americano, non ritenga necessario soprassedere immediatamente agli impegni presi con l'amministrazione Bush e fornire al Parlamento tutti i dati in suo possesso sull'intera situazione.

(2-00804) « Deiana, Giordano ».

(17 giugno 2003)

(Sezione 12 - Utilizzo del condono fiscale da parte di Mediaset)

N)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il 30 dicembre 2002 il quotidiano *la Repubblica* aveva dato notizia del cospicuo

risparmio di imposta di cui avrebbe beneficiato *Mediaset*, società controllata da *Fininvest*, interamente posseduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla sua famiglia, in virtù del condono testè varato dal Governo;

il giorno stesso su tale notizia - nella quale si evidenziava un ennesimo e lampante conflitto di interessi - vennero presentate in Parlamento interrogazioni volte ad appurarne la fondatezza, alle quali non è stata data ancora risposta;

il giorno seguente, il 31 dicembre 2002, nella conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò esplicitamente e formalmente che né lui, né alcuna delle sue società avrebbero fatto ricorso al condono, giacché i contenziosi aperti con l'amministrazione finanziaria avrebbero appurato l'assoluta correttezza del loro operato fiscale, rendendo inutile - ed anzi più gravoso - il ricorso al condono -:

se risponda al vero quanto riportato il 30 maggio 2003 da numerosi quotidiani secondo cui:

a) *Mediaset*, contrariamente a quanto assicurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe effettivamente utilizzato il condono con un versamento di 35 milioni di euro, a fronte di un dovuto pari a 197 milioni, ottenendo quindi un risparmio di 162 milioni di euro;

b) tale risparmio sarebbe tutto a beneficio di *Fininvest*, stante l'impegno di *Fininvest* ad assumere tutti gli oneri fiscali pendenti su *Mediaset* al momento della quotazione in borsa di quest'ultima;

inoltre - qualora tali notizie giornalistiche rispondano al vero - quali circostanze abbiano determinato una così palese difformità di comportamento di *Mediaset* rispetto a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, considerando che, in base a quanto sopra citato, è da escludersi che ciò sia stato deciso dal *management Mediaset* a propria tutela per evitare che l'eventuale onere fiscale derivante dal mancato ricorso al condono potesse costi-

tuire elemento di contestazione da parte degli azionisti: tale onere, infatti, sarebbe stato esclusivamente a carico di *Fininvest*, come a beneficio di *Fininvest* risulta essere il risparmio derivante dal condono;

infine, se anche questo episodio - che fa seguito al rilevante risparmio fiscale, peraltro contestato dall'amministrazione finanziaria, realizzato da *Mediaset* in virtù della prima legge Tremonti varata durante il primo Governo Berlusconi - non riproponga clamorosamente le distorsioni e le ambiguità del persistente conflitto di interessi, tanto più vistose se si considera che l'attuale Ministro dell'economia e delle finanze che ha varato il condono era, al tempo dei fatti contestati dall'amministrazione a carico di *Mediaset*, consulente fiscale della stessa *Mediaset*: sicché si da il caso di un imprenditore che è in lite con il fisco e che, divenuto Presidente del Consiglio dei ministri, sana quella lite grazie al provvedimento varato dal suo fiscalista, nominato per l'occasione Ministro dell'economia e delle finanze.

(2-00778) « Violante, Agostini, Visco, Benvenuto ».

(3 giugno 2003)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

nel 2001 (interpellanza n. 2-00100 del 15 ottobre 2001) e poi ancora nel 2002 (interpellanza n. 2-00271 del 12 marzo 2002) è stato chiesto con atti di sindacato ispettivo al Ministro dell'economia e delle finanze di garantire che le strutture del ministero, in particolare l'agenzia delle entrate, continuassero il loro lavoro di accertamento e di lotta all'evasione fiscale, avendo particolare attenzione al caso *Mediaset*, anche per l'evidente delicatezza della situazione;

è del tutto evidente infatti che parlare di *Mediaset* significa chiamare in causa direttamente o indirettamente il Presidente del Consiglio dei ministri, in

quanto proprietario di *Fininvest* (84,7 per cento di proprietà della famiglia Berlusconi), che a sua volta possiede la maggioranza (48 per cento) di *Mediaset*;

la questione richiamata era l'oggetto della contestazione in corso verso *Mediaset* da parte dell'agenzia delle entrate di Milano di evasione fiscale per avere utilizzato la legge Tremonti (legge di agevolazione per i nuovi investimenti), per risparmiare (secondo le notizie di stampa) 197 milioni di euro di imposte, calcolando come nuovi investimenti diritti cinematografici (nel periodo 1994-95), che, in realtà, pare riguardassero *film* già proiettati in sale cinematografiche: su questo, come è noto, l'agenzia delle entrate hanno iniziato un contenzioso che ha avuto nel febbraio 2003 una sentenza di 2o grado a loro favore;

come è ovvio le agenzie delle entrate rappresentano in giudizio il punto di vista dell'interesse pubblico, che è quello di vedere pagate le tasse nei termini previsti dalle leggi in vigore;

in seguito, come è noto, sono state approvate le vigenti normative in materia di condoni e si apprende dalla stampa che *Mediaset*, malgrado le assicurazioni date il 31 dicembre 2002 dal proprietario di riferimento dell'azienda che questa non avrebbe chiesto condoni, ha chiesto il condono con l'effetto di sanare con la cifra di 35 milioni di euro un contenzioso riguardante, come ricordato, ben 197 milioni di euro;

risulta del tutto evidente che l'utilizzo del condono da parte di *Mediaset* conferma l'esigenza per l'azienda di rispondere alle contestazioni per evasione fiscale e questo contrasta con i tentativi di accreditare un danno alla sua immagine ogni volta che sono state ricordate queste contestazioni. Se le contestazioni per evasione fiscale fossero state ritenute prive di fondamento dall'azienda è del tutto evidente che non avrebbe speso 35 miliardi di euro, che si giustificano solo a fronte di un importo molto maggiore, di 197 milioni di euro di possibile esborso;

va aggiunto che la guardia di finanza, sempre secondo notizie di stampa, aveva a sua volta elevato un verbale a *Mediaset* riguardante il periodo fiscale 1996-2000. Resta, peraltro, una pendenza di *Mediaset* non condonata pari a 61,8 milioni di euro, in quanto, essendo già avvenuta una condanna nel febbraio 2003, la percentuale da pagare per il condono è salita dal 10 al 50 per cento, giudicata probabilmente troppo onerosa, e, quindi, si è scelto di tentare il ribaltamento della condanna nel terzo grado di giudizio. Va aggiunto che i condoni già utilizzati hanno anche effetti penali, in quanto le normative in oggetto prevedono espressamente l'estinzione dei reati penali conseguenti;

si può, quindi concludere, ad avviso degli interpellanti, che le normative approvate in materia di condoni riguardano l'azienda *Mediaset*, che, per l'intreccio descritto, è di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, senza trascurare che, in conseguenza dell'utilizzo dei suddetti condoni, ci sono effetti anche sugli aspetti penali —:

se non si sia creata un'ulteriore ed evidente situazione di conflitto di interessi;

se il Ministro interpellato non intenda disporre uno specifico e rigoroso controllo anzitutto sui condoni esercitati da *Mediaset* e non ritenga necessario poi rafforzare la posizione che rappresenta l'interesse pubblico, con apposito mandato a stare in giudizio contro *Mediaset* per le parti di evasione ancora non risolte dai condoni.

(2-00805) « Grandi, Adduce, Battaglia, Bielli, Fluvi, Gambini, Giulietti, Guerzoni, Maran, Maurandi, Nigra, Quartiani, Ruggia, Santagata, Sciacca, Susini, Bellini, Benvenuto, Bonito, Bova, Caldarola, Carboni, Cennamo, Chianale, Cialente, Coluccini, Crisci, Crucianelli, Galeazzi, Gasperoni, Grignaffini, Lettieri, Lolli, Mariotti, Motta, Nannicini, Nieddu, Oliverio, Ottone,

Pennacchi, Pinotti, Realacci, Rotundo, Ruzzante, Sandi, Stradiotto, Tocci, Tolotti, Trupia, Amici, Roberto Barbieri, Carli, Chiti, Magnolfi, Kessler, Manzini, Raffaella Mariani, Olivieri, Ranieri, Zunino, Cento, Michele Ventura ».

(17 giugno 2003)

(Sezione 13 - Motivi all'origine del conflitto militare in Iraq)

O)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, più volte, anche in sede parlamentare, che la guerra all'Irak è stata causata dalla necessità di neutralizzare le armi di distruzione di massa del regime iracheno;

sempre il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche testualmente affermato che « il rapporto Powell dimostra drammaticamente quanto sia attuale e urgente prevenire con mezzi adeguati il rischio costituito da armi di distruzione di massa nelle mani di chi ha dimostrato di saperle usare », come risulta dal resoconto della seduta della Camera dei deputati del 6 febbraio 2003;

esponenti dell'amministrazione degli Usa hanno ammesso che non sono state trovate armi chimiche, batteriologiche o nucleari nel territorio iracheno e che la guerra è stata voluta da suddetta amministrazione per indurre un cambio di regime politico del Paese e ridisegnare la presenza americana nell'area;

la risoluzione n. 1483 del 2003 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riafferma che è importante « disarmare l'Irak delle sue armi di distruzione di massa », sostenendo così, ad avviso degli

interpellanti, che altrimenti il conflitto sarebbe illegittimo —:

se il Governo sia a conoscenza dei motivi reali all'origine del conflitto irakeno e, nel caso, per quali motivi non abbia ritenuto di informare adeguatamente il Parlamento;

per quali motivi il Presidente del Consiglio abbia dato credito al rapporto Powell, nonostante il capo degli ispettori Onu abbia messo in dubbio le prove fornite in quel rapporto;

per quali motivi il Governo abbia appoggiato politicamente e logisticamente la guerra all'Irak, atteso che le ragioni di quella guerra non risiedevano, per stessa ammissione dell'amministrazione Bush, nella necessità di eliminare il pericolo rappresentato dal regime iracheno per la sicurezza internazionale;

se il Governo non ritenga, alla luce dei fatti emersi nelle ultime settimane, di riconsiderare l'invio del contingente italiano in partenza nelle prossime settimane verso l'Irak, fermo restando l'invio degli aiuti umanitari per la popolazione di quel Paese.

(2-00784) « Folena, Abbondanzieri, Bandoli, Bellini, Bonito, Calzolaio, Cialente, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Fumagalli, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Martella, Montecchi, Pennacchi, Preda, Raffaldini, Rava, Ruzzante, Sabattini, Sandi, Tocci, Trupia, Vigni, Carboni, Leoni, Lolli, Mussi, Panattoni, Rossiello ».

(4 giugno 2003)

(Sezione 14 - Misure per contrastare il traffico di immigrati clandestini provenienti dalla Libia)

P)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il Ministro dell'interno, onorevole Beppe Pisanu, ha confermato l'allarme

lanciato dall'ex Ministro dell'interno, onorevole Enzo Bianco, secondo il quale quasi due milioni di clandestini sarebbero pronti a salpare verso il nostro Paese dalla Libia, divenuta ormai, nelle parole dello stesso Pisanu, «la principale area di transito delle correnti migratorie del continente africano e del continente asiatico»;

il nostro Governo ha scelto la linea del dialogo e della cooperazione con Tripoli, imputando all'embargo Onu del 1992 contro le esportazioni di armi l'impossibilità per il Governo libico di contenere e gestire i flussi migratori illegali e non ad una mancanza di un vero impegno in tal senso da parte del regime di Gheddafi;

la visita del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, a Tripoli del 28 ottobre 2003 sembrava aver aperto una nuova stagione di distensione e di collaborazione tra i due Paesi, con la sigla di accordi commerciali, la realizzazione in Libia, a spese del nostro Paese, di un ospedale ed un impegno preciso al risarcimento da parte della Libia nei confronti degli investitori italiani espropriati da Gheddafi negli anni settanta, ponendo fine ad una annosa questione che ha posto in serie difficoltà centinaia di imprenditori italiani e che già era rimasta irrisolta dopo l'accordo siglato dal Governo di centrosinistra nel 1998;

il Capo di Stato libico ha dato l'ennesima prova della propria inaffidabilità, non dando seguito ad alcuno dei pagamenti previsti entro il 31 marzo 2003 e offrendo, anzi, soluzioni di entità trascurabile e ricattatoria, come denunciato dall'Airil, associazione che tutela suddette imprese;

l'inattività della Libia contro il traffico di clandestini non si può imputare solo all'embargo: è evidente a questo punto la mancata volontà di agire in tal senso. Ulteriore conferma di ciò è data dal fatto che la Libia non ha nemmeno sottoscritto il protocollo di Palermo alla Convenzione contro il crimine organizzato

relativo al traffico di immigrati, come è invece stato fatto da altri 78 Paesi del mondo;

il leader libico è considerato, oltre che inaffidabile, anche potenzialmente pericoloso per la protezione ed i finanziamenti che da sempre ha fornito al terrorismo internazionale, ora confermati da dati dell'*intelligence* americana, riportati anche da *Il Corriere della Sera* del 31 ottobre 2002, secondo i quali Gheddafi avrebbe avviato programmi per la realizzazione di armi chimiche e batteriologiche, o addirittura nucleari;

la revoca dell'embargo, oltre che richiedere tempi lunghi, non è assolutamente garanzia di impegno da parte libica a collaborare fattivamente con l'Europa contro l'immigrazione e non rappresenta, ma anzi toglie, uno strumento di pressione nei confronti di Tripoli;

inoltre, occorre tenere presente che i risultati dell'azione di contrasto della Libia all'immigrazione clandestina devono essere, dopo i recenti episodi, immediati, concreti e mirati, per fermare l'imponente ondata di clandestini in arrivo ed allo stesso tempo evitare ulteriori vittime dei ripetuti naufragi che si verificano nella navigazione verso le nostre coste —:

se e quali impegni precisi e garanzie siano state date dalla Libia, al momento dell'avvio di relazioni commerciali nell'ottobre 2002, anche contro il traffico di clandestini;

se, alla luce degli ultimi avvenimenti e delle ennesime prove di inaffidabilità da parte di Tripoli, non sia il caso di minacciare l'immediata interruzione delle relazioni diplomatiche se la controparte non darà subito prova concreta dell'impegno al contrasto alla fonte delle partenze illegali dirette verso il nostro Paese.

(2-00801) « Bricolo, Rizzi, Polledri, Cè ».

(17 giugno 2003)

(Sezione 15 - Situazione presso la casa lavoro di Sulmona)

Q)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

l'assegnazione a colonia agricola o a casa lavoro è un provvedimento contemplato fra le misure di sicurezza personali detentive ed è di regola applicato nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli da 215 a 218 del codice penale);

in data 26 maggio 2003, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, onorevole Mascia, ha effettuato con una piccola delegazione la visita della casa lavoro di Sulmona;

dalle informazioni raccolte durante la visita risulta che:

a) nella casa lavoro l'80 per cento degli internati non lavora, mentre il restante 20 per cento inizia a svolgere un'attività lavorativa dopo 4-5 mesi di internamento e per periodi limitati;

b) agli internati nella casa lavoro sono concesse solo 4 ore d'aria nell'arco della giornata e trascorrono le restanti 20 in cella;

c) nelle ore d'aria gli internati vengono condotti in un cortile della struttura penale del tutto simile a quello dei detenuti;

d) le visite con i familiari si svolgono nelle sale colloquio dei detenuti, dove sono sistemati tavoli di cemento e vetri divisorii;

e) la notte non è garantita la presenza di medico per le emergenze;

f) il rapporto tra operatori civili e internati è difficoltoso, a causa dell'elevato numero di internati nella struttura;

l'articolo 20 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, prevede, tra l'altro, che « il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa lavoro »;

il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, afferma: « I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto »;

il giorno della visita, il 26 maggio 2003, nella casa lavoro di Sulmona si trovava almeno un detenuto in regime 41-*bis*;

risulta del tutto evidente il carattere sostanzialmente afflittivo e non rieducativo della sottoposizione a casa lavoro, in quanto la misura non si distingue dal carcere, se non nella denominazione e nel titolo della custodia;

il fine del reinserimento sociale mediante il lavoro è del resto frustrato dalla mancanza del lavoro e dalla indisponibilità di attività qualificata all'interno della casa lavoro —:

se non ritenga illegittimo che nella pratica attuazione la sottoposizione a casa di lavoro, almeno nel caso della struttura di Sulmona, non si differenzi dalla detenzione ordinaria;

se non intenda provvedere all'immediata chiusura della casa lavoro di Sulmona o, quanto meno, prendere le iniziative per rivedere la sua organizzazione e funzionalità, considerata, allo stato, l'inefficacia risocializzante delle misure di sicurezza personali detentive a cui sono sottoposti gli internati;

se non ritenga che vi sia incompatibilità tra il regime 41-*bis* e l'istituzione della casa lavoro e come spieghi la presenza di un internato sottoposto a tale regime presso la casa lavoro di Sulmona;

se non ritenga di potenziare l'organico per garantire un miglior controllo da parte del magistrato, considerato che un solo giudice si occupa di diversi istituti.

(2-00793) « Mascia, Pisapia, Giordano ».

(10 giugno 2003)

(Sezione 16 - Normativa in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche)

R)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le misure di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, con lo scopo di conseguire significativi risparmi, hanno trovato, sul piano normativo, una prima e complessiva definizione nella legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

in particolare, l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, successivamente modificato dall'articolo 58 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha previsto l'obbligo, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di acquisire i beni e servizi necessari (e, analogamente, di ricorrere al noleggio e alla locazione finanziaria), avvalendosi di convenzioni stipulate, in forma centralizzata, dal ministero dell'economia e delle finanze con fornitori scelti mediante gare ad evidenza pubblica;

per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni diverse da quella statale, il medesimo articolo 26 ha stabilito che esse avessero la facoltà di servirsi delle convenzioni e che dovessero, in ogni caso,

utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per acquistare beni comparabili;

successivamente, la disciplina delle convenzioni centralizzate per l'acquisto di beni e servizi è stata rivista e rafforzata con gli articoli 58 e 59 della citata legge n. 388 del 2000;

in particolare, la legge n. 388 del 2000 ha affidato alla *Consip* la funzione di stipulare le convenzioni per conto del ministero dell'economia e delle finanze ovvero di altre pubbliche amministrazioni, sancendo con una norma di rango legislativo quello che già era stato previsto in via amministrativa, e ha precisato sia il contenuto delle convenzioni, sia l'ambito dei soggetti pubblici che hanno l'obbligo (se amministrazioni centrali o periferiche dello Stato) o la facoltà (se altre amministrazioni) di acquistare beni e servizi, aderendo alle convenzioni stipulate in forma centralizzata e standardizzata;

la *Consip* spa è la società attraverso cui il ministero dell'economia e delle finanze gestisce il proprio sistema informativo e il sistema di convenzioni per l'acquisto, in forma centralizzata, di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

per affrontare anche quella spesa non gestibile con le convenzioni quadro a livello nazionale — o per la sua tipizzazione o per la sua caratterizzazione locale — la legge finanziaria per il 2001 ha previsto la possibilità che amministrazioni locali, aziende sanitarie ed università si aggregassero a livello periferico, sia per gestire insieme tipologie di spesa specifiche, sia per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati locali;

veniva parallelamente avviato, per non escludere, di fatto, dalle convenzioni le piccole e medie imprese, un progetto finalizzato alla predisposizione di strumenti più flessibili di negoziazione (*aste on line* e *market place*);

su tali presupposti sono andate, però, ad innestarsi le norme contenute nelle successive leggi finanziarie, che hanno raf-

forzato i vincoli di obbligatorietà delle convenzioni-quadro a carico di tutte le amministrazioni statali e locali;

l'articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha ribadito, nell'ambito delle misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, la facoltà per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali di aderire alle convenzioni stipulate dalla *Consip* per l'acquisto di beni e servizi;

il medesimo articolo 24 ha disposto che, nel caso in cui gli enti locali non aderiscano alle convenzioni, gli enti medesimi, per procedere ad acquisti in maniera autonoma, debbono adottare come base d'asta al ribasso i prezzi fissati nelle convenzioni relative ai beni e ai servizi oggetto di acquisto;

l'obbligo di aderire alle convenzioni per gli acquisti centralizzati di beni e servizi, è stato, infine, esteso agli enti pubblici (diversi da province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali), nonché agli enti privati interamente partecipati (presumibilmente dallo Stato), dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001;

l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto un abbassamento (sia rispetto alla normativa italiana vigente, sia rispetto alla normativa comunitaria) delle soglie di obbligo di ricorso alle procedure concorsuali, consentendo alle amministrazioni interessate di poter ricorrere all'acquisto in economia di beni e servizi solamente al di sotto della nuova soglia di 50.000 euro, anziché potersi avvalere di tale modalità fino ad un importo di 130.000 euro;

tale nuova previsione obbliga le pubbliche amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

non sono state adeguatamente sviluppate le misure che avrebbero dovuto accompagnare il progetto *Consip*, in modo da consentire, attraverso l'attivazione di

tutti gli strumenti indicati (cataloghi elettronici, aste *on line* e soprattutto *market place*), di intervenire in modo equilibrato sull'intero mercato delle pubbliche forniture, senza penalizzare il sistema produttivo e, in particolare, le piccole e medie imprese;

il comma 9 dell'articolo 24 citato stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 5 si pongono, nei confronti delle regioni, quali « norme di principio e coordinamento ». Tale espressione sembra doversi intendere riferita a quanto disposto in materia di finanza pubblica dagli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, come modificati a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

la carenza di indicazioni operative e di chiari indirizzi del legislatore ha imposto l'intervento della Corte dei conti che — con delibera del 27 febbraio 2003 delle Sezioni riunite in sede di controllo — ha dovuto fornire una complessa ricostruzione interpretativa di ciascun aspetto della nuova disciplina, estesa anche alle implicazioni di carattere funzionale e organizzativo delle nuove procedure per le singole amministrazioni;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dei compiti ad essa espressamente assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha formulato dei pareri in merito ad alcuni bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche, sottoposti alla sua attenzione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici — *Consip spa*;

nella sua decisione del 30 gennaio 2003, « l'Autorità auspica l'inserimento nei bandi di gara dei seguenti requisiti:

a) l'attestazione di un livello di fatturato specifico conseguito cumulativamente nel biennio precedente all'espletamento della gara di ammontare non superiore al valore massimo della fornitura indicato nel bando, da computarsi con

riferimento al medesimo arco temporale preso a base per il calcolo del fatturato specifico;

b) in alternativa al requisito di un determinato livello del fatturato globale, l'attestazione del possesso di requisiti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante, senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione, quali, ad esempio, il possesso di una referenza bancaria rilasciata da un primario istituto di credito;

c) il rinvio esplicito al contenuto dell'articolo 13, comma 3, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (o dell'omologa disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria, mediante il deposito di documentazione alternativa al bilancio, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese, la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando;

d) il deposito di una cauzione provvisoria, il cui importo sia calcolato sulla base del valore annuale nella fornitura, atteso che la funzione di tale garanzia risiede soltanto nell'assicurare la partecipazione alla gara da parte delle imprese e non l'esecuzione delle forniture »;

« le sopra richiamate previsioni — secondo l'Autorità — appaiono coniugare l'esigenza avvertita da *Consip* di garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori »;

inoltre: « l'Autorità confida che i requisiti tecnici richiesti non siano tali da escludere, esplicitamente o implicitamente, la possibilità per determinate imprese di partecipare alla gara... Nei pareri resi sui bandi di gara predisposti da *Consip* per la fornitura di *personal computer*, portatili e *desktop*, l'Autorità ha evidenziato che la

previsione di particolari specifiche *hardware* e *software* consentiva la partecipazione alla gara ai soli produttori e/o fornitori di *computer* appartenenti alla piattaforma *PC-Windows* (si confrontino pareri S509, « Fornitura di *personal computer* portatili e dei servizi connessi », e S520, « Fornitura di *personal computer desktop* e dei servizi connessi »). Infatti, la previsione, nei capitolati tecnici, di specifiche caratteristiche, da un lato, può vanificare la gara predeterminandone l'esito, dall'altro, può lasciare insoddisfatta quella porzione di domanda che manifesti esigenze di beni con caratteristiche diverse da quelle previste dal bando. Né a tale ultima difficoltà potrebbe farsi fronte mediante la predisposizione di un bando che, non introducendo restrizioni nelle caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura, non precluda la partecipazione di fornitori di prodotti differenti, ciascuno caratterizzato da elevati *switching costs* per gli utilizzatori: giacché, inevitabilmente, un solo fornitore risulterebbe aggiudicatario dell'intera fornitura »;

« l'Autorità intende ribadire — sottolineo il documento — che il raggruppamento temporaneo di imprese (rti), proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, può facilmente prestarsi ad un uso restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, tra le imprese stesse... Appare (dunque) legittimo che le stazioni appaltanti, e nella fattispecie *Consip*, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in raggruppamento temporaneo di imprese da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara »;

ancora, prosegue il parere dell'*Anti-trust*: « l'Autorità reputa che la suddivisione della fornitura in più lotti sia coerente con l'obiettivo di garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti; tuttavia, affinché si realizzi un effettivo confronto competitivo tra le imprese, appare indispensabile che il numero dei lotti sia determinato in

modo tale da risultare sempre inferiore al numero dei partecipanti alla gara »;

l'Autorità consiglia ancora: « il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che associa al prezzo altri parametri di aggiudicazione, potrebbe, al contrario (del criterio del prezzo più basso), rivelarsi preferibile, nella prospettiva concorrenziale, quando più caratteristiche qualitative del prodotto o del servizio possono concorrere, anche in forme alternative, al soddisfacimento dell'interesse pubblico... Inoltre, con particolare riguardo alla variabile del prezzo, l'Autorità evidenzia che, allo scopo di rimuovere condizioni che possano favorire un eventuale coordinamento dei comportamenti dei partecipanti alla gara, *Consip* potrebbe valutare l'opportunità di fissare il prezzo di riserva (prezzo massimo che la stazione appaltante è disposta a pagare per un determinato bene o servizio), in modo da tenere conto delle informazioni disponibili sulle caratteristiche tecniche ed economiche del bene o servizio richiesto, così da renderlo il più possibile prossimo ad una stima plausibile del valore di mercato. Ciò avrebbe l'effetto di disincentivare la definizione di accordi collusivi o di renderli meno sostenibili, in quanto valori proporzionati, e quindi contenuti, del prezzo di riserva limitano il margine atteso di guadagno per i membri di un potenziale cartello »;

in conclusione, secondo l'Autorità: « la corretta formulazione di un bando di gara non può prescindere da un'attenta analisi delle specifiche caratteristiche del bene o servizio oggetto della fornitura, oltre che dal numero e dalle dimensioni degli operatori presenti nel mercato di riferimento. La mancata considerazione di tali elementi, infatti, potrebbe condurre alla redazione di bandi non conformi alle regole ed ai principi della concorrenza »;

la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sta valutando la questione *Consip* per gli aspetti di propria competenza;

la *Consip* nel corso dell'anno 2002 ha gestito circa il 42 per cento della spesa

complessiva per beni e servizi della pubblica amministrazione (40 miliardi di euro su un totale di 97 miliardi);

secondo quanto indicato dalla « Relazione sui risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni », redatta dal ministero dell'economia e delle finanze e trasmessa al Parlamento nel marzo 2003: « al 31 dicembre 2002 sono state attivate iniziative merceologiche per circa 8.400 milioni di euro con effetti stimati per la riduzione dei prezzi unitari, rispetto ai prezzi di mercato e ai prezzi precedentemente applicati alle pubbliche amministrazioni, pari a circa 2.300 milioni di euro »;

non sembrano essere stati accolti dalla *Consip*, se non in misura ridotta, i suggerimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

spesso le condizioni previste dai contratti stipulati tramite *Consip* risultano assai più onerose di quelle offerte dai fornitori locali ed impegnano per 4 anni finanziari;

l'obbligo — di cui all'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 — di aderire alle convenzioni stipulate dalla *Consip*, pena la nullità dei contratti e la responsabilità amministrativa dell'operatore, esclude la possibilità di rintracciare sul mercato prodotti equivalenti ad un prezzo inferiore e con modalità di fornitura più vantaggiose;

le convenzioni hanno l'effetto di privilegiare poche grandi imprese, in danno di una struttura produttiva, come quella italiana, costituita da numerose aziende di dimensioni medio-piccole, ottenendo il risultato opposto rispetto a quello dichiarato di agevolare la trasparenza e la concorrenza;

le opzioni di alcune amministrazioni a favore delle convenzioni *Consip* stanno creando consistenti difficoltà a migliaia di imprese piccole e medie, che riescono a permanere sul mercato grazie alla forn-

tura di beni e servizi resi ad amministrazioni locali ed alle regioni —:

se non ritenga il Governo di dovere adottare iniziative normative volte ad una revisione generale e della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi, tale da definire, nel quadro di una rigorosa politica di controllo della spesa, un regime effettivamente concorrenziale che salvaguardi anche la possibilità delle piccole e medie imprese di partecipare alle gare relative, tenuto conto che tale revisione dovrebbero prendere in considerazione le indicazioni della citata decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevedere in particolare:

a) l'abrogazione della norma dell'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003 che abbassa a 50.000 euro la soglia comunitaria per gli acquisti al di fuori del sistema *Consip*;

b) la realizzazione di un adeguato circuito informativo *Consip*/associazioni di categoria che consenta di dare trasparenza al quadro di riferimento, alle strategie per i diversi settori di intervento a breve, medio e lungo termine ed agli impatti sul sistema produttivo;

c) l'emanazione di direttive atte ad evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei nella predisposizione delle convenzioni-quadro e ad assicurare comunque l'affiancamento alle mega-convenzioni di strumenti più flessibili per soddisfare esigenze più limitate, ovvero eccedenti le quantità massime previste dalle convenzioni effettivamente stipulate;

d) lo sviluppo delle aste *on line* quale strumento per forniture di dimensioni più contenute;

e) l'attivazione del *market place* e il suo dimensionamento quale strumento preferenziale per soddisfare le esigenze di acquisti in economia e lo sviluppo dei mercati locali;

f) la definizione di direttive atte a dare spazio alle aggregazioni e alle inizia-

tive autonome a carattere regionale e sub-regionale, come sede più idonea al soddisfacimento della domanda specialistica localizzata sul territorio e allo sviluppo dell'industria locale, con il conseguente decentramento delle responsabilità, che si tende, allo stato attuale, a caricare sulla *Consip*, appesantendone il funzionamento in una dimensione burocratica.

(2-00775) « Agostini, Violante, Visco ».

(29 maggio 2003)

(Sezione 17 - Disciplina recante la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e per adempimenti tributari a favore dei residenti nei comuni colpiti dall'eruzione dell'Etna e dai fenomeni a questa connessi)

S)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania in conseguenza dei gravi fenomeni connessi all'attività eruttiva dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

con il decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, all'articolo 4, si è disposto, per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori sopra individuati, la sospensione fino al 31 marzo 2003 dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza; si rimandava, inoltre, ad apposito provvedimento per la sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari;

in data 14 novembre 2002, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si è disposto che nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza nei territori dei comuni indicati nei successivi commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, si è disposto, all'articolo 8, comma 2, la proroga fino al 30 giugno 2003 delle sospensioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, in scadenza il 31 marzo 2003;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 sono state previste una serie di provvidenze a favore dei soggetti direttamente colpiti, nonché all'articolo 5 è stata disposta la sospensione, fino al 31 marzo 2003, dei termini relativi ai versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, si è disposto, all'articolo 14, comma 2, che la sospensione dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, dell'ordinanza n. 3254 del 2002 è prorogata fino al 31 marzo 2004, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; mentre con l'articolo 18, comma 1, sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, a favore dei comuni direttamente colpiti dall'eruzione dell'Etna e da ordinanze sindacali di sgombero, ed il comma 2 prevede che gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni, di cui al precedente comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003;

dalla lettura delle disposizioni succedutesi non si evince chiaramente la por-

tata delle proroghe concesse, sollevando dubbi ed interpretazioni diverse;

la portata degli eventi, specie in alcune zone dei territori comunali, ha creato l'azzeramento o la riduzione della maggior parte delle attività economiche esistenti, mentre, a tutt'oggi, non sono partiti gli interventi pubblici per la ricostruzione e per il rimborso di oneri, spese e mancato guadagno previsti da apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui il ritorno alla normalità si prevede piuttosto lungo e difficoltoso, specie nel periodo di bassa congiuntura che si sta attraversando —:

se non ritenga opportuno un provvedimento chiarificatore in merito alla validità delle proroghe concesse con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, e, più specificamente, se siano sospesi fino al 30 giugno 2003 tutti i termini relativi ad obblighi fiscali ricadenti nel periodo 29 ottobre 2002-30 giugno 2003, anche in considerazione che il successivo comma 2 dispone l'adempimento degli obblighi entro il 30 settembre 2004;

se vi rientrano, come si ritiene, i comuni interessati da ordinanze di sgombero a seguito dello sciame sismico, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002;

se la sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 operi per le fattispecie già previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, le cui scadenze rientrano nel periodo 29 ottobre 2002-30 giugno 2003;

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative normative, affinché la sospensione dei termini di natura fiscale possa essere identica a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 3282 del 2002, che sposta il termine fino al 31 marzo 2004 per il versamento

dei contributi previdenziali, peraltro sospensione accordata a tutti i residenti della provincia di Catania.

(2-00785) « Catanoso, Airaghi, Alboni, Anedda, Bellotti, Carrara, Giorgio Conte, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Fatuzzo, Floresta, Gamba, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, Lisi, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Meroi, Messa, Migliori, Palumbo, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Porcu, Raisi, Riccio, Saia, Scalia, Serena, Strano, Trantino ».

(4 giugno 2003)

(Sezione 18 - Restituzione del credito d'imposta)

T)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la mancata restituzione del credito di imposta maturato legittimamente sta creando un'insostenibile situazione per le imprese, soprattutto meridionali, che hanno già accettato con responsabilità la totale sospensione del *bonus* da novembre 2002 ad aprile 2003 e che hanno dato la massima disponibilità e collaborazione per il controllo sui crediti maturati;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2003 sono stati elencati i comuni cui è stata estesa la proroga delle agevolazioni

della cosiddetta « legge Tremonti-bis », comprendenti città come Milano, Mantova, Bergamo, Como, Sondrio, Torino, Verbania, Genova e Pordenone, che verranno beneficiarie di uno sconto fiscale pari al 50 per cento del volume degli investimenti effettuati entro il 31 luglio 2003, mentre per quelli immobiliari tale proroga sarà estesa fino al 2004;

a novembre 2002 la mancanza di copertura aveva determinato il blocco della cosiddetta « legge Visco-Sud », sostituita con un *bonus* fiscale usufruibile dietro prenotazione delle risorse messe a disposizione dal Cipe;

l'agenzia delle entrate ha comunicato che la decisione di aumentare le risorse disponibili per il credito di imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno spetterà al Cipe;

il Viceministro per l'economia e le finanze, professore Mario Baldassarri, ha dichiarato in una intervista a *Radio 24* che non si ripeterà alcun blocco del *bonus*, come invece era avvenuto nel 2002;

l'incertezza e i ritardi che si stanno accumulando riguardo a tale situazione stanno indebolendo i segnali di ripresa fatti registrare da tutto il Meridione in questi ultimi mesi —:

se verranno rispettati gli impegni presi con le imprese, a quanto ammontino le risorse che il Cipe, in qualità di gestore unico, intende mettere a disposizione e se sarà rispettata la scadenza di fine luglio 2003 richiesta dalle aziende per l'erogazione del contributi previsti dalle agevolazioni.

(2-00803) « Volontè, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, De Laurentiis ».

(17 giugno 2003)